



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dott. Silvia Marina RAVAZZONI | Presidente                    |
| Dott. Maria Rosaria CUOMO     | Consigliera                   |
| Dott. Andrea TRENTIN          | Giudice Ausiliario – Relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile in grado di appello n. 130 del 2022 avverso la sentenza n. 2688 del 2021 emessa dal Tribunale di Milano (Lombardi), decisa il 14 giugno 2022 e promossa da:

, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pironti (c.f. PRNNTN72R06F839O) e Massimo Laratro (c.f. LRTMSM74L25F205E) elettivamente domiciliata in Milano, Viale Monte Nero n. 28 presso lo studio dei difensori – *Appellante*;

*contro*

rappresentata e difesa dall'avvocato !

elettivamente domiciliata in

, presso lo studio del difensore - *Appellata*.

**CONCLUSIONI**

**Per la parte appellante** come da ricorso datato 4 gennaio 2022 nel merito: *"Voglia la Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e/o rigettata ogni contraria istanza, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 2688/2021, del 09.11.2021, così giudicare: 1) previo, ove*



*occorra, accertamento e declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 26.10.2019 e con decorrenza dal 26.10.2019, accertare e dichiarare la sussistenza, a far data dal 27.10.2019, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, tra la ricorrente e la di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 2) previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di illegittimità e/o nullità e, comunque, inefficacia della interruzione del rapporto di lavoro così come intervenuta a far data dal 20.01.2021, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, ordinare alla la re-immissione e/o ri-ammissione in servizio della ricorrente e condannare la stessa società convenuta, in persona del rappresentante legale pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 28, comma II°, D.Lgs. 81/2015, la somma di € 18.151,42 lordi (€ 1.512,61 lordi x 12), ovvero di quell'altra diversa somma a tale titolo ritenuta di giustizia; - il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo; - il tutto con condanna e vittoria di spese e competenze; - il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva”;*

**Per la parte appellata** come da memoria difensiva datata 27 aprile 2022:” *Si chiede che l’On. Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, voglia: a) rigettare il ricorso; b) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.*

### **Fatto e svolgimento del Giudizio**

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 2688 del 2022 ha respinto il ricorso proposto da diretto ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con , a far data dal 26 ottobre 2019, e il diritto al pagamento della somma di € 18.151,42 lordi, previa declaratoria di illegittimità del contratto sottoscritto in data 26 ottobre 2019 e della interruzione del rapporto di lavoro, avvenuta il 20 gennaio 2021.

Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in € 2.500,00 per compensi oltre accessori di legge.





In motivazione il primo giudice - respinto la doglianza avente ad oggetto la omessa valutazione dei rischi da parte della società convenuta in violazione del d.lgs. n. 81/2015, art. 20, comma 2 all'uopo richiamando la documentazione versata in atti dalla società resistente - ha ritenuto legittima la causale "*esigenze di sostituzione di altri lavoratori*" apposta al contratto a termine dedotto in atti, all'uopo richiamando la norma di cui all'articolo 19 comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2015.

In particolare il primo giudice, sulla base dei documenti versati in atti, ha ritenuto sussistente la corrispondenza tra la causale indicata nel contratto e lo svolgimento in concreto della prestazione da parte della ricorrente risultando - da un lato - che la risorsa sostituita sig.ra \_\_\_\_\_ è sempre stata assente dal servizio per tutta la

durata del contratto a termine sottoscritto da \_\_\_\_\_ e - dall'altro - infondata l'allegazione di parte ricorrente secondo cui la durata della prestazione avrebbe esorbitato di quattro mesi circa, la durata del rapporto della risorsa sostituita.

Il primo giudice ha, inoltre, ritenuto infondata anche la doglianza di parte ricorrente secondo cui non sussisterebbe la corrispondenza tra le esigenze sostitutive indicate nel contratto e lo svolgimento concreto del rapporto in ragione del diverso impiego della ricorrente rispetto a quello di \_\_\_\_\_ - sintomaticamente provato dalla circostanza secondo cui la prima avrebbe avuto impiego presso il primo piano della struttura, nel quale \_\_\_\_\_ non prestava servizio - all'uopo ritenendo del tutto irrilevante il luogo di svolgimento della prestazione laddove, come nella fattispecie versata in atti, vi sia corrispondenza numerica tra personale assunto in sostituzione e personale sostituito e tra mansioni esercitate.

Avverso detta decisione ha interposto appello espressamente delimitando la censura al capo della sentenza con cui viene respinta la doglianza relativa alla non veridicità e/o non effettività della causale apposta al contratto di lavoro ovvero alla mancata prova di quest'ultima ad opera della società resistente. Con un primo motivo l'appellante, quindi, ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che: " *Avendo durata superiore ai dodici mesi, il contratto*



*correttamente contempla, ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett.a) d.gs. cit., la causale "esigenze di sostituzione di altri lavoratori". Si registra, sulla base delle evidenze documentali, piena corrispondenza tra la causale attestata dal contratto ed il concreto svolgimento della prestazione della ricorrente. Da un alto, difatti, risulta che la risorsa sostituita, sig.ra , sia sempre stata assente dal servizio per tutta la durata del contratto a termine, a partire dal 26/10/2019, data dell'assunzione per esigenze sostitutive della sig.a.*

In particolare l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione in quanto il primo giudice si è limitato a fare riferimento solo alla corrispondenza *temporale* e ha trascurato di prendere in considerazione l'effettiva sussistenza dell'esigenza sostitutiva con la lavoratrice espressamente indicata in contratto all'uopo evidenziando che è stata proprio la società resistente ad avere indicato, con precisione, nella causale in esame il nominativo della persona sostituita e che, sul punto, la resistente non ha fornito alcuna allegazione né prova dell'effettiva esigenza sostitutiva della specifica lavoratrice indicata in contratto.

Con un secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza anche nella parte in cui ha affermato che:” *Parimenti infondato appare l'assunto secondo cui la corrispondenza tra le esigenze sostitutive affermate in contratto e il concreto svolgimento del rapporto risulterebbe carente in ragione del diverso impiego dell rispetto a quello della Preziosi, come sintomaticamente comprovato dalla circostanza secondo cui la prima avrebbe avuto impiego presso il primo piano della struttura, nel quale la non prestava servizio. Il luogo di svolgimento della prestazione appare del tutto irrilevante laddove, come nel caso di specie, risulti esserci corrispondenza numerica tra personale assunto in sostituzione e personale sostituito e tra mansioni esercitate, circostanza non contestata da parte ricorrente*” all'uopo deducendo l'errata applicazione, da parte del primo giudice, della giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi sia in tema di corrispondenza, numerica e di mansioni, tra personale assunto in





sostituzione e personale sostituito e sia in tema di sostituzioni successive per scorrimento a catena.

All'interposto appello ha resistito [redacted] - deducendo la corretta applicazione, da parte del primo giudice, dei principi giurisprudenziali elaborati in materia e rilevando che l'appellante non ha contestato né il fatto che le mansioni delle operatrici socio sanitarie svolte nella residenza per anziani sono identiche né il fatto che l'appellante ha svolto le stesse mansioni della dipendente sostituita - ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza.

Esperito invano il tentativo di conciliazione, la causa è stata decisa il 14 giugno 2022 come da dispositivo steso in calce.

### MOTIVAZIONE

L'appello merita accoglimento non avendo il primo giudice fatto buon governo dell'insegnamento della Corte di Cassazione in materia.

Preliminarmente va rilevato che la causale giustificatrice dell'apposizione del termine contenuta nel contratto datato 26 ottobre 2019 tra [redacted]

viene così specificata: " ...in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, nella persona della sig.ra [redacted] fino all'effettivo ritorno in servizio della stessa" (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellante).

Sempre preliminarmente va rilevato che è pacifico in atti che [redacted]

Pilar, all'interno della RSA denominata [redacted] - da ritenersi *situazione aziendale complessa* in quanto strutturata su tre piani di degenza gestita da [redacted] stata, complessivamente, di più di 5.000 dipendenti (cfr. pag. 4 memoria difensiva in primo grado nell'interesse di [redacted] e doc. 1 fascicolo di primo grado di parte ricorrente) - non è mai stata adibita al piano in cui svolgeva le proprie mansioni la lavoratrice sostituita ovvero la sig.ra [redacted]



A fronte delle richiamate circostanze in fatto - specifica causale indicata nel contratto e stabile adibizione delle \_\_\_\_\_ a un piano diverso da quello in cui era stabilmente adibita la \_\_\_\_\_ - il Collegio osserva quanto segue.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo (cfr. ex multis: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30745 del 29 ottobre 2021, che conferma Appello Milano 727 del 2016) in linea generale: *" l'onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto; pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori (quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità" (cfr. Cass. nn. 1576 e 1577 del 2010 e, fra le più recenti, Cass. n. 18854 del 2017; Cass. n. 18846 del 2017; Cass. 07/04/2017 n. 9134) "*.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, assume rilevanza la formulazione della ragione giustificatrice del termine che, come sopra richiamato, risulta specifica e dettagliata, essendo indicato espressamente il nominativo della lavoratrice assente

con diritto alla conservazione del posto.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione in ordine alla necessità di tener ferma la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità va,





pertanto, posto in relazione a quanto la stessa Corte di Cassazione ha affermato in tema di sostituzione "*a scorrimento*" (sulla cui sussistenza nella fattispecie in esame cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado di parte appellante: turni di lavoro dei mesi di febbraio, giugno, luglio, settembre e ottobre 2018, nonché di agosto e settembre 2019).

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, se è vero che il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive di lavoratore assente non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente - atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa non potendo essere disconosciuta all'imprenditore, nell'esercizio del potere di autorganizzazione, la facoltà di disporre, in conseguenza dell'assenza di un dipendente, l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena - è, tuttavia, necessario che, comunque, "*vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima (sul punto, Cass. n. 20647 del 2017; Cass. n. 6787 del 2013)*".

Nella fattispecie in esame - in cui, lo si ribadisce, la causale giustificatrice è indicata nella sostituzione della lavoratrice pacificamente adibita a un piano diverso da quello a cui è stata adibita l'appellante - non è individuabile chi, in concreto, la Sig.ra ha sostituito rendendosi, pertanto, impossibile la verifica richiesta dalla Corte di Cassazione circa l'effettiva sussistenza della corrispondenza tra ragione giustificatrice formalmente indicata in contratto e svolgimento in concreto delle mansioni da parte della lavoratrice assunta a termine.

Né, d'altra parte su cui, come datore di lavoro, incombeva l'onere della prova - ha provato o offerto di provare circostanze idonee a consentire la verifica, in concreto, della ragione giustificatrice nell'ambito dell'ipotesi richiamata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione di scorrimento a catena.



Si osserva, peraltro, che nelle proprie difese (cfr. pagg. 7 e seguenti memoria difensiva in primo grado) ha riferito testualmente che :*"la signora Preziati M. Cristina è stata assente per malattia anche in un periodo precedente e, in sua sostituzione, era stata assunta con contratto a termine la signora V...dal 01.10.2019 il contratto della Sig.ra V...è stato trasformato a tempo indeterminato, in quanto si era reso disponibile un posto e, dunque, è stata assunta la signora Acuna in sostituzione della - la cui assenza perdurava"*.

Detta circostanza, unitamente alla assenza di deduzioni specifiche da parte della società, contribuisce a ritenere che, in concreto, l'appellante sia andata semplicemente a coprire una posizione vacante, svincolata dalla posizione della sig.ra non risultando, pertanto, alcuna *"...correlazione, di tipo causale tra l'attività del sostituto e quella del soggetto sostituito, in difetto della quale si (ha) una mera coincidenza temporale tra la sostituzione interna del dipendente assente e l'assegnazione del sostituto ad una posizione lavorativa non correlata a quella lasciata scoperta dal dipendente assente (Cass. 19/03/2013, n. 6787; Cass. 16.02.2010, n. 3598; Cass 10.11.2009, n. 23761)"* (cfr. *ex multis*: Corte di Cassazione, Ordinanza 16 maggio 2017 – 31 agosto 2017 n. 20647).

La sentenza impugnata, in conclusione, si pone in contrasto con l'orientamento sopra richiamato in quanto, pur riconoscendo *formalmente* sussistente l'esigenza sostitutiva alla base dell'apposizione del termine e pur dando atto della diversità di piani in cui operavano le due lavoratrici (circostanza non contestata e quindi passata in giudicato) ha ommesso di verificare la legittimità, *in concreto*, della causale non essendo stata fornita dall'appellata la dimostrazione che tale esigenza (espressamente legata ad una determinata lavoratrice) si sia integrata attraverso l'effettiva sostituzione da parte dell'appellante della lavoratrice indicata nel contratto.

Alla luce dei predetti principi deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimità del termine apposto al contratto versato in atti derivando, da detta illegittimità, la conversione, con decorrenza dal 26 ottobre 2019, del rapporto di lavoro tra r e





----- in il medesimo inquadramento indicato nel contratto ovvero nel IV° livello CCNL ANASTE.

In applicazione dell'articolo 28 comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 spetta all'appellante anche una indennità risarcitoria che - tenuto conto della durata del rapporto - si quantifica in sei mensilità della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., pari ad € 9.075,66, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

In applicazione del principio di soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellata e, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, sono liquidate - secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018 - per il primo grado, nell'importo di € 2.500,00 oltre il rimborso delle spese generali e gli accessori di legge e per il secondo grado nell'importo di € 1.900,00 oltre il rimborso delle spese generali e gli accessori di legge.

#### P.Q.M.

*In riforma della sentenza n. 2688 del 2021 emessa dal Tribunale di Milano accerta e dichiara l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato sottoscritto tra le parti con decorrenza dal 26 ottobre 2019.*

*Dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 26 ottobre 2019.*

*Ordina alla parte appellata di ripristinare il rapporto di lavoro con la parte appellante e condanna al pagamento in favore di di una indennità risarcitoria nella misura di € 9.075,66 pari a sei mensilità della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.*

*Condanna al pagamento, in favore di , delle spese del doppio grado in favore dell'appellante che liquida, per il primo grado, nell'importo di € 2.500,00 oltre il rimborso delle spese generali e gli accessori di legge*



*e per il secondo grado nell'importo di € 1.900,00 oltre il rimborso delle spese generali e gli accessori di legge.*

*Milano, 14 giugno 2022*

*Il Giudice Ausiliario Relatore*

*Andrea TRENTIN*

*Il Presidente*

*Silvia Marina RAVAZZONI*

